

## **TI\_GERICHTE 40.1997.1 vom 23. April 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-04-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_40.1997.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_40.1997.1)

FR: TI\_GERICHTE 40.1997.1 du 23 avril 1997

IT: TI\_GERICHTE 40.1997.1 del 23 aprile 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.1997 40.1997.1 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.1997 40.1997.1 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.1997 40.1997.1

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 40.97.00001 os Lugano 24 ottobre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo statuendo sul ricorso del 28 aprile 1997 di \_\_\_\_\_, contro la decisione del 23 aprile 1997 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni familiari ai contadini letti ed esaminati gli atti; richiamato il decreto 28 aprile 1997 del Tribunale col quale constatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1 a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile; dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é irricevibile. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario rilevato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso; richiamati gli artt. 1 a , 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961. decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.